



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 2949/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI - I - II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Norme per la promozione, il riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale e per la regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli enti locali."
(Reg. Gen. n. 253)

Ad iniziativa dei Consiglieri del gruppo Alleanza Nazionale: Francesco D'Ercole, Salvatore Ronghi, Crescenzo Rivellini, Angelo Polverino, Mario Ascierio Della Ratta, Pietro Diodato.
Depositata in data 27 marzo 2007.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

- VI Commissione consiliare per l'esame;**
- I Commissione consiliare per il parere;**
- II Commissione consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **26 APR. 2007**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

***NORME PER LA PROMOZIONE, IL RICONOSCIMENTO E SVILUPPO
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE E GLI ENTI
LOCALI***

***Ad iniziativa di Consiglieri del gruppo Alleanza Nazionale
Francesco D'Ercole, Salvatore Ronghi, Crescenzo Rivellini,
Angelo Polverino, Mario Ascierio Della Ratta,
Salvatore Gagliano, Pietro Diodato***

Reg. Gen. n. 253



Consiglio Regionale della Campania

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE
“NORME PER LA PROMOZIONE, IL RICONOSCIMENTO E SVILUPPO
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE E GLI ENTI
LOCALI”**

- La normativa proposta colma un vuoto nell’ordinamento regionale, stante il mancato adempimento a quanto previsto dalla legge 383 del 2000 che imponeva alle regioni di legiferare in materia di associazioni di promozione sociale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma stessa.
- Come spesso accade, la nostra regione omette di adeguarsi alle disposizioni nazionali. In questo caso la distrazione appare grave perché la materia attiene al contributo positivo che può venire dall’iniziativa di cittadini associati alla soluzione di problemi sociali talvolta enormi.
- E’ sembrato, dunque, doveroso porre mano ad una proposta che colmasse il vuoto normativo fin qui registrato. Essa ripercorre le indicazioni della norma regionale rendendole operative sul territorio regionale mediante l’istituzione e la disciplina del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
- L’auspicio è che la regolamentazione proposta possa avviare un circuito virtuoso per lo sviluppo delle associazioni e l’avvio di un proficuo rapporto di collaborazione con le istituzioni locali.

Napoli, 27.03.2007

Francesco D’Ercole



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Finalità

1. La regione Campania, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, riconosce l’alto valore sociale dell’associazionismo spontaneo come espressione e strumento di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo nelle sue articolazioni territoriali e ne accoglie e favorisce il contributo al superamento delle questioni di carattere sociale ed ambientale.
2. La presente legge detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e regola i rapporti fra istituzioni pubbliche, enti locali ed associazioni di promozione sociale.
3. La Regione sostiene l’attività degli enti locali tesi a valorizzare le realtà associative già esistenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Attività di promozione sociale

1. La regione Campania si propone di valorizzare le attività tese al soddisfacimento di bisogni collettivi, promosse da associazioni senza scopo di lucro, di persone, gruppi e movimenti e finalizzate a:
 - a) servizi socio-sanitari ed assistenziali;
 - b) miglioramento della qualità della vita, protezione dei beni culturali e tutela dell'ambiente;
 - c) educazione permanente e la partecipazione civile, esterne alla struttura scolastica ed ai centri sociali;
 - d) piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e completo sviluppo della persona umana;
 - e) valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli;
 - f) attuazione del principio di solidarietà, per la realizzazione effettiva dei diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali;
 - g) attuazione della pari opportunità fra donne e uomini;
 - h) tutela dei diritti dei consumatori;
 - i) realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute;
- l) superamento di tutte le forme di disagio sociale;



Consiglio Regionale della Campania

- m) attuazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio e alla formazione permanente;
- n) promozione dello sport e del turismo sociale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Associazioni di promozione sociale

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale, le associazioni riconosciute e non, i movimenti, i gruppi ed i loro coordinamenti e federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale: i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela di interessi economici degli associati. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni che impongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura per l'ammissibilità degli associati o prevedono il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale al possesso di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Per essere ammesse al registro regionale, le associazioni di promozione sociale, sono costituite mediante atto scritto, registrato, nel quale è espressamente indicato:

- a) la sede sociale;
- b) la denominazione;
- c) l'oggetto sociale;
- d) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;



Consiglio Regionale della Campania

- e) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non sono, in alcun caso, divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta;
- f) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione in attività istituzionali previste dallo statuto;
- g) le norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti fra tutti gli associati;
- h) la previsione dell'elettività di tutte le cariche sociali;
- i) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- l) l'obbligatorietà della redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le norme per la loro approvazione da parte degli organi statutari;
- m) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- n) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Prestazioni degli associati e risorse economiche

1. Per il raggiungimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita da propri associati. In presenza di particolari necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
2. Le associazioni di promozione sociale per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività, utilizzano risorse economiche derivanti da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, della Regione, degli enti locali o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di particolari e documentati programmi realizzati nel contesto dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte comunque in maniera ausiliaria e sussidiaria ed in ogni caso finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. Per tutte le finalità previste dalla presente legge è istituito presso l'assessorato regionale alle politiche sociali il registro delle associazioni di promozione sociale.
2. Sono iscritte nel registro le associazioni di promozione sociale a carattere sociale ed i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale, purché già iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 - Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
3. Per essere iscritte nel registro regionale, le associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti indicati, propongono domanda, sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante, al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda sono allegati:
 - a) atto costitutivo e statuto, redatti anche in forma di scrittura privata, registrati;
 - b) relazione dettagliata sull'attività già svolta e su quella che ci si propone di svolgere;
 - c) indicazione della persona cui è affidata la legale rappresentanza.
4. Per ottenere l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, le associazioni stesse hanno:
 - a) sede legale in Campania ed essere costituite da almeno un anno;
 - b) avere almeno una sede operativa in Campania, attiva da non meno di un anno, se iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 383/2000;
 - c) sono in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 3, comma 3.
5. Il registro regionale e la sua revisione annuale sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania;



Consiglio Regionale della Campania

6. La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 4 comporta la cancellazione dal registro;
7. Contro il diniego all'iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione è ammesso il ricorso ai sensi dell'articolo 10 della legge 383/2000.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

Promozione e sostegno delle attività delle associazioni

1. La Regione promuove l'associazionismo attraverso i seguenti interventi:
 - a) stipula delle convenzioni di cui al successivo articolo 7;
 - b) messa a disposizione di spazi ed attrezzature, non utilizzati per fini istituzionali;
 - c) fornitura di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica;
 - d) sostegno a specifici progetti di attività, fra cui anche la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori delle associazioni stesse.
2. Le province, le comunità montane ed i comuni, in forma singola od associata promuovono e sostengono l'associazionismo attraverso gli stessi interventi di cui al comma 1.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7

Convenzioni

1. La regione Campania, gli enti locali e gli altri enti pubblici, stipulano convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale, per lo svolgimento di attività previste dal loro statuto e per le quali le associazioni dimostrano competenze e capacità operative.
2. Per la stipula delle convenzioni è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.
3. Nella valutazione dei progetti, gli enti interessati tengono conto della qualità del progetto, dell'affidabilità tecnico-organizzativa, della competenza e dell'esperienza professionale, del radicamento sul territorio del soggetto proponente.
4. Le convenzioni contengono:
 - a) disposizioni finalizzate a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie, a svolgere l'attività in modo continuativo, riscontrate al momento dell'approvazione del progetto;
 - b) la copertura assicurativa degli associati per i danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività e contro infortuni e malattie conseguenti all'attività stessa;
 - c) l'indicazione del numero degli associati che sono utilizzati per la realizzazione del progetto e dei lavoratori dipendenti od autonomi, specificando la loro qualifica e le modalità ed i tempi d'impiego;
 - d) casi e modalità di risoluzione delle convenzioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

Fondo di promozione per l'associazionismo sociale

1. La regione Campania concorre ad agevolare l'accesso al credito delle associazioni di promozione sociale, iscritte al registro regionale che realizzano investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.
2. La regione Campania assegna contributi finanziari alle associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui all'articolo 5, per:
 - a) progetti ed attività specifiche;
 - b) dotazione di servizi ed attrezzature.
3. In sede di prima attuazione della presente legge si prescinde dal termine di iscrizione nel registro regionale.
4. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 2, le associazioni iscritte nel registro regionale presentano domanda alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima attuazione della presente legge, le istanze sono inviate entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge sul bollettino ufficiale della regione Campania. Il contributo regionale non è cumulabile con altri contributi previsti da legge di settore.
5. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito un apposito fondo di promozione per l'associazionismo sociale, disciplinato con specifica deliberazione approvata dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente che stabilisce le modalità per l'ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le



Consiglio Regionale della Campania

modalità di rendicontazione della gestione del fondo, nonché i criteri per la stipula delle convenzioni con le banche.

6. Per i contributi di cui al presente articolo, la Giunta regionale provvede annualmente al riparto dei fondi, previo parere dell'osservatorio regionale dell'associazionismo, sentita la commissione consiliare competente.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

Conferenza regionale dell'associazionismo

1. La regione Campania indice, almeno due volte l'anno, una conferenza sull'associazionismo rivolta alla partecipazione di tutte le associazioni operanti sul territorio regionale ed iscritte nel registro regionale.
2. La conferenza regionale è finalizzata a raccogliere valutazioni e proposte sulle politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo e sul rapporto tra istituzioni pubbliche e realtà associate in Campania.
3. La prima riunione della conferenza è convocata dall'assessore regionale alle politiche sociali, che dispone le ulteriori convocazioni, in via sostitutiva, ove ne ravvisa la necessità e, comunque, quando nella precedente seduta è venuto a mancare il numero legale.
4. Alla conferenza intervengono con diritto di voto i legali rappresentanti o loro delegati delle associazioni iscritte nel registro di cui al precedente articolo 5. Inoltre, partecipano i legali rappresentanti o loro delegati delle associazioni di promozione non iscritte nel registro regionale, purché costituite nelle forme di legge.
5. La conferenza regionale si dota di un proprio autonomo regolamento nel quale determina le proprie rappresentanze interne ed esterne; i casi d'incompatibilità; individua e specifica le sue politiche e realizza i suoi rapporti istituzionali.
6. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente della Regione, designato dall'assessore competente.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 10

Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale

1. E' istituito presso l'assessorato alle politiche sociali, l'osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale. Esso è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte:

- a) assessore regionale alle politiche sociali o un suo delegato che lo presiede;
- b) un rappresentante dei comuni della regione, designato dall'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI - regionale;
- c) un rappresentante delle province della regione, designato dall'Unione province meridionali - UPROM - regionale;
- d) un rappresentante della Lega delle autonomie locali della Regione;
- e) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, eletti dalla conferenza regionale di cui all'articolo 9;
- f) le funzioni di segretario dell'osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale designato dall'assessore alle politiche sociali.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione dell'osservatorio in presenza della designazione dei due terzi dei componenti, salvo integrazioni in caso di ulteriori designazioni.

3. I componenti dell'osservatorio cessano dall'incarico al momento del rinnovo del Consiglio regionale.

4. Ai membri dell'osservatorio, esterni all'amministrazione regionale, viene attribuito il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute.



Consiglio Regionale della Campania

5. L'osservatorio regionale si riunisce su convocazione del suo Presidente quando se ne ravvisa l'esigenza. E' inoltre convocato in via straordinaria, su richiesta motivata di sei componenti o di almeno dieci associazioni iscritte nel registro.
6. Le modalità ed il funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate da apposito regolamento da emanarsi a cura della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla costituzione dell'osservatorio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11

Compiti dell'osservatorio

1. L'osservatorio regionale ha i seguenti compiti:
 - a) avanzare alla Giunta ed al Consiglio regionale proposte d'intervento che interessano le attività delle associazioni di promozione sociale;
 - b) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle associazioni di promozione sociale;
 - c) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento dell'associazionismo di promozione sociale;
 - d) promuovere e sviluppare un confronto ed un raccordo costante con le istituzioni pubbliche e gli enti locali;
 - e) esprimere parere sulla proposta di riparto dei fondi di cui all'articolo 8;
 - f) seguire l'attuazione della presente legge e redigere un rapporto annuale da inviare al Presidente della Giunta regionale ed all'assessore delle politiche sociali;
 - g) l'osservatorio per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del personale e dei mezzi messi a disposizione dall'assessorato alle politiche sociali.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'esercizio finanziario del corrente anno, con l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa per l'importo di Euro....., denominato "Riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale", mediante una riduzione di pari importo del capitolo n..... relativo a provvedimenti normativi in corso.
2. Per gli anni successivi, le leggi approvative del bilancio regionale determinano gli importi dei relativi stanziamenti, ai quali vanno ad aggiungersi le somme trasferite dallo Stato, per l'associazionismo di promozione sociale.